

N. 630/74 R.G.

(31)

SENTENZA N. 23

REPUBBLICA ITALIANA

CROCE N. 589

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RIPERT. N. 15

16 FEB. 1974

Il Tribunale Civile di Biella

composto dai Sigg. Magistrati:

MAIORANA Dr. Antonio - Presidente

VITTONI Dr. Vito - Giudice rel.

ANGELINO Dr. Vittorio - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile posta in decisione all'udienza del
7 febbraio 1974 e promossa con atto di citazione noti-

ficato in data 27/6/74 dall'Aiut. Uff. Giud. C. Penasari

Da

Fil. ABATE Giuseppe e Figli s.a.s., con sede in Sandi-

gliano ed elett. dom. in Biella presso lo studio del-

l'avv. F. Muriess che la rappresenta e difende per dele-

ga in data 27/7/74 in calce all'atto di citazione

- ATTRICE -

Contro

Società Anonyme Paul AZAIS et C. ie, con sede in Maza-

met (Francia) rappresentata e difesa, per mandato spe-

ciale, dall'avv. Marco MINOLI di Torino, eleggendo do-

nicilio presso lo studio dell'avv. F. DE MARCHI di Biel-

la

- CONVENUTA -

OGGETTO:
Declaratoria di nullità di contratti di compravendita etc.

COPIA XEROGRAPHI

Pagine 11 22

Esatte 11 160

Teeda Cortale
Incauto di
selezione e
cedere

T.F. 5000
S. 200
A. 10.000
15.300

24. 278
Esclusione di
di

Per l'attrice l'avv. Mariess chiede e conchiude:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disar-
tesa; Pre via ammissione di prova per testi sui capi
da 1 a 4 della narrativa di citazione; Con ampia ri-
serva di ulteriore deduzione e di produzione; Previe
le declaratorie del caso; Dichiararsi invalida e pri
va di effetto la clausola compromissoria contenuta
unilateralmente nel testo stampato delle conferme
d'ordine 11/10/72; 9/2/73; 30/3/73; Dichiararsi al-
tresi la nullità e comunque annullati i contratti di
cui alle conferme d'ordine 11/10/72; 9/2/73; 30/3/73
per le causali de quo; in subordine dichiararsi e in
conoscersi il diritto dell'attrice di ritirare la mar
ce de quo (Kg. 3.549,27) a sua volontà; in via stret-
tamente subordinata dichiararsi risolti i contratti
di cui alle conferme di ordine di cui è causa ex art.
1467 CC.; con il favore delle spese e competenze di
causa.

Per la convenuta l'avv. De Marchi chiede e conchiude:
Dichiararsi la carenza di giurisdizione del Magistra
to Italiano in relazione alla Convenzione di New York
del 1958 e di Ginevra del 1961. Dichiararsi in subor-
dine difetto di giurisdizione del Giudice Italiano
in relazione all'art. 4 c.p.c.

In ultima ratio, nel merito, respinte le domande av:

versarie per le regioni risulteranno i lodi arbitrati.
Con vittoria delle spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1974,
la s.a.s. Filatura Abate Giuseppe e Figli, corrente
in Sandigliano, conveniva in giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Biella la Société Anonyme Paul Azais et C. s.
con sede in Mazamet (Francia) proponendo contro que-
st'ultima le domande di cui in epigrafe.

Esponeva la Filatura Abate di aver ritirato quantita-
tivi vari di lana pettinata dalla società francese e
di essersi successivamente trovata in difficoltà a ri-
tirarne altra, a causa dell'imprevedibile evoluzione
dei cambi internazionali, particolarmente sensibile
fra Franco e lira.

La ditta Azais aveva sollecitato l'attrice a ritirare
i Kg. 3549,27 mancanti al completamento dell'ordine,
minacciando, in difetto, il ricorso ad un arbitrato
internazionale, menzionato nel testo stampato delle
conferme d'ordine.

Riteneva la ditta Abate di resistere alla pretesa, con-
testando anzitutto la validità del contratto e, in se-
condo luogo, la validità della clausola compromissoria.
La Società Paul Azais, nel costituirsi in giudizio,
eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità dell.

azione fatta valere dalla ditta Abate, assumendo che le parti avevano compromesso in arbitro, con esplicita clausola contenuta nelle conferme d'ordine, le controversie nascenti dal rapporto contrattuale in oggetto, indicando come organismo arbitrale competente il Comitato centrale della lana, sedente in Parigi. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, assumendo l'infondatezza della pretesa della ditta Abate di non ritirare la merce compravenduta. Dopo uno scambio di difese, il Giudice istruttore rilevava l'opportunità che fosse il Collegio a pronunciarsi, in un col merito, sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti e, precisate da questo ultime le conclusioni definitive, la causa veniva trattata dal Collegio, per essere decisa, all'udienza del 7 febbraio 1978.

Motivi della decisione

In atti esistono tre documenti contrattuali denominati "Confirmation de vente", relativi al filato di cui è causa, datati rispettivamente 11 ottobre 1972, 9 febbraio e 30 marzo 1973: essi risultano redatti su carta intestata dalla venditrice ditta Paul Azais e di provenienza della stessa. Prodotti in giudizio di quest'ultima, recano la sottoscrizione "s.a.s. Filatura G. Abate e Figli - Sandigliano".

Altre tre esatte copie di questi documenti sono sta-
ri in dotto della ditta Abate e recano, come sottoscri-
zione, una sigla assimilabile ad una "F" minuscola.
L'attrice ditta Abate ha anzitutto contestato la va-
lidità di questi documenti - che qualifica "conferme
d'ordine" - assumendo che non recano la sottoscrizio-
ne di chi avrebbe dovuto effettivamente firmarle e
cioè un certo Aristide Vaglio che dovrebbe essere, nel-
la prospettiva dell'attrice, o il mediatore dello
affare o il rappresentante della ditta francese.
Trattasi peraltro di una pietosa contestazione che,
di per sé sola, dà un'idea sufficientemente precisa
della pretestuosità dell'azione giudiziaria intentata
dalla ditta Abate: basti pensare, invero, che i con-
tratti in questione hanno avuto regolare, seppur par-
ziale, esecuzione, e che la ditta Abate si è messa ad
esaminare con la lente la sigla delle conferme d'or-
dine in suo possesso quando il franco francese ha in-
iziato a salire nei confronti della lira e quindi po-
teva tornar comodo vantare di non mantenere i patti
e di sciogliersi unilateralmente dal contratto.
E' infatti pacifico che una parte della merce di cui
alle conferme d'ordine in questione è stata ritirata
dalla compratrice ditta Abate, la quale ha pertanto
dato esecuzione al contratto proprio sulla base dei

documenti contrattuali che ora contesta.

In realtà, le "confirmation de vente" sopra citate non vanno considerate - ed è questa la seconda linea difensiva configurata dall'attrice - come altrettante accettazioni di proposte di compravendita partite dall'Italia (con la conseguenza che il contratto dovrebbe ritenersi perfezionato con il loro arrivo in Aglianico, sede della ditta italiana) ma rappresentano chiaramente il documento contrattuale di vendita che viene inviato dal venditore a coronamento di precisi contatti orali o telefonici e che richiede l'accettazione del compratore: in altri termini, alla "confirmation de vente" in oggetto deve attribuirsi il valore di una priorità logica e cronologica nel quadro della documentazione scritta che dà corpo alla contrattazione, sicché ad esso deve attribuirsi il valore di una proposta contrattuale. Tale proposta viene accettata con la sottoscrizione da parte del compratore ed il contratto si perfeziona quando la copia della proposta contenente la sottoscrizione dell'acquirente - compratore perviene di ritorno al proponente venditore - ciò è quanto si verifica sempre nelle contrattazioni concernenti la compravendita di beni ed altri e di quanto sopra esposto si ha una precisa conferma in questa stessa causa: la dit-

ta francese, o direttamente o per tramite di un incaricato, inviò alla ditta Abate le sue proposte contrattuali ("confirmations de vente") in duplice copia: una venne trattenuta, come sempre avviene, dal compratore ed una venne da quest'ultimo restituita con la firma di accettazione: ed ecco spiegato perchè le "confirmations de vente" prodotte dalla ditta Azais recano la sottoscrizione della compratrice ditta Abate. Se fosse partita da Gaglianico la proposta contrattuale, noi ora avremmo, nel corredo probatorio documentale della causa, tante "conferme d'ordine" redatte su carta intestata della ditta Abate ed in possesso di quest'ultima con la firma di accettazione della ditta Paul Azais.

Poste queste premesse, appare evidente che il contratto di compravendita si è perfezionato in Mazamet, dove sono pervenute di ritorno le proposte contrattuali firmate per accettazione dalla ditta Abate.

Peraltro, anche se - ab absurdo - il contratto si fosse perfezionato in Gaglianico, e cioè in Italia, ciò che costituisce il fondamentale thema litis della controversia non si modificherebbe minimamente: val quanto dire che il luogo di stipulazione del contratto non esercita, in causa, la minima influenza ai fini del decidere. Infatti, nelle "confirmations de vente" sopra

prese in esame, è contenuta una chiarissima clausola compromissoria, la quale fonda la giurisdizione di un organismo arbitrale parigino (Comité Centrale de La Laine) in ordine alla cognizione di qualsivoglia controversia nascente dal contratto.

La ditta Abate, firmando per accettazione il documento contrattuale in esame, ha sottoscritto l'accettazione anche della clausola compromissoria e tanto basta per ritenere valida ed efficace la clausola medesima: in base alla convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con L. 19 gennaio 1964 n. 62, per l'arbitrato estero occorre semplicemente che la clausola compromissoria abbia forma scritta, mentre non si richiede alcuna accettazione specifica. La giurisdizione italiana risulta pertanto derogata in favore del giudice arbitrale francese, atteso che sussistono, nella fattispecie, tutte le condizioni richieste dalla Convenzione di New York per l'esecuzione, negli Stati ratificanti, della sentenza arbitrale straniera (o meglio, risulta che non sussiste alcuna delle condizioni ostative a tale riconoscimento). Dev'essere dunque accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla convenuta ditta francese: in particolare, tutti i mezzi di prova orali dedotti dall'attrice sono inammissibili.

111
bili perchè in palese contrasto con la documentazione di causa.

Le spese di causa seguono la soccombenza dell'attrice.

P. Q. M.


il Tribunale, definitivamente pronunciando:

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente causa, essendo investito di giurisdizione l'organo arbitrale francese di cui alla clausola compromissoria in atti.


Conseguentemente condanna l'attrice ditta Abate al pagamento, a favore della convenuta ditta Paul Azais, delle spese della presente causa, che si liquidano in complessive lire 1.543.420, di cui 185.920 per esposti, 352.500 per competenze di procuratore e 1.000.000 per onorari d'avvocato.

Così deciso in Biella il 7 febbraio 1978

IL PRESIDENTE



I GIUDICI



IL CANCELLIERE



Depositata in Cancelleria oggi